

UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

guida
ammi
nistra
tiva

A cura di
Francesco Tramaglino

Prefazione

Nel rivedere contenuti e veste editoriale della Guida amministrativa per i circoli e le associazioni del CSI – giunta ormai alla sua quarta edizione – mi sono ripetutamente chiesto se fosse opportuno definirla una “guida”.

Questo termine, così come i suoi sinonimi (manuale, compendio, ecc.) appaiono, oggi, obsoleti, superati: non solo alla luce della gran quantità di informazioni che ciascuno di noi può reperire autonomamente sulla rete ma anche del fatto che, in materia fiscale ed amministrativa, risulta pressoché impossibile sintetizzare in poche pagine l'impressionante mole di casi, situazioni, fattispecie che si susseguono ed evolvono continuamente.

Si scrive “guida” dunque ma si deve leggere “percorso ragionato”: uno strumento dinamico e di facile consultazione per affrontare la complessa burocrazia degli enti non profit. Completano l'offerta il taglio pratico e l'impostazione “friendly” del documento, senza concessioni alle tentazioni accademiche.

Come nel mito di Arianna e Perseo ho immaginato di percorrere il dedalo che conduce dalla costituzione di una associazione sportiva all'inevitabile momento del suo scioglimento, passando per i vari momenti della sua esistenza: gestione dell'attività sportiva, funzionamento degli organi sociali, reperimento delle risorse liquidazione e pagamento delle imposte, rapporto con dipendenti e collaboratori.

Ogni cosa a suo tempo e per ogni cosa le informazioni essenziali: i numerosi link alle circolari Fiscalnews, alle pubblicazioni Csi e ai “kit amministrativi” consentiranno, a chi lo desidera, l'approfondimento delle varie problematiche.

Doveroso, infine, ringraziare tutti gli amici e colleghi dell'associazione che mi hanno stimolato e aiutato, ponendomi casi e quesiti concreti. Questo “filo di Arianna” che un po' impropriamente chiamiamo guida, esiste anche grazie al loro contributo

Francesco Tramaglino

Vers. 1.0

COSTITUIRSI

come nasce un'associazione sportiva

Un consulente ecclesiastico del CSI mi disse, in occasione di un incontro sul territorio, che tutte le volte in cui due o più persone condividono un'idea, una finalità, in quel momento è già nata un'associazione.

Al di là di ogni rappresentazione romantica, quanto descritto dal consulente è anche una indiscutibile verità giuridica, perché è un diritto dell'uomo quello di organizzarsi e riunirsi liberamente per perseguire scopi leciti di interesse comune. La Costituzione garantisce questa libertà ai cittadini senza necessità di preventive autorizzazioni (art. 18 Cost.)

Ma già qualche minuto dopo il manifestarsi di questa intenzione comune, accade che i presenti iniziano a discorrere della natura dell'associazione e delle sue forme: costituzione di fatto o statuto registrato? associazione sportiva o circolo culturale?



Questi dilemmi sono tutt'altro che banali in quanto l'esperienza insegna che le scelte iniziali condizionano poi la vita futura del sodalizio: in altri termini imboccata una via è difficile, poi, cambiare rotta, quantomeno senza subire oneri e costi di trasformazione.

Proviamo quindi a ragionarci un po' su, immaginando di dover scegliere quale tra le differenti modalità e forme di costituzione fa più al nostro caso

Gruppo spontaneo o statuto registrato?

E' un dato di fatto che la maggior parte delle associazioni che popolano il circuito "ciesseino" siano associazioni di fatto: ossia gruppi di sportivi che si organizzano senza particolari formalità per partecipare ad attività organizzate dal CSI come campionati, manifestazioni ecc.

Non v'è nulla di male in questo, anzi tutt'altro: in un paese civile deve essere possibile partecipare ad attività ludiche ed amatoriali senza sostenere i costi e lo stress degli adempimenti burocratici.

La domanda che ci poniamo è dunque: quando conviene restare associazione di fatto e quando, al contrario, sarebbe opportuno procedere alla formale costituzione? Quali i "pro" e quali i "contro" delle due opzioni, visto che abbiamo facoltà di scelta?

Se scelgo il modello dell'associazione di fatto posso limitarmi ad adottare uno statuto in forma non registrata risparmiando così i costi di registrazione. Ma la natura dell'associazione, le sue regole, le sue finalità, ecc. tutto ciò che di norma finisce dentro uno statuto, avrà validità solo tra me e gli altri soci fondatori. Per il resto del mondo l'associazione sarà un rebus: una realtà di fatto della quale risulta impossibile stabilire in anticipo le caratteristiche perché nessun "pezzo di carta" ce le indica con certezza.

Ecco perché, di norma i gruppi spontanei hanno difficoltà a ottenere contributi pubblici e privati, ad aprire un conto corrente, ecc. Sul piano fiscale essi possono solo ripartire equamente tra i soci le spese vive della gestione sportiva istituzionale: qualsiasi altra fonte di entrata associativa viene tassata secondo le modalità previste per le imprese.

Le associazioni costituite senza formalità, dunque, sono utili solo per la partecipazione ad attività di gioco, campionati e tornei: non appena il sodalizio comincia ad animarsi di vita propria, intravedendo la possibilità di gestire attività a pagamento con i propri iscritti (scuole calcio o altre

discipline, gestione piscina, palestra, sponsorizzazioni, ecc.) la mancanza dello statuto registrato diventa una palla al piede perché comporta l'imponibilità fiscale di ogni entrata e l'impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo.

Dal canto suo la formale costituzione della associazione, che prevede anche la registrazione del relativo statuto e atto costitutivo, è un primo passo verso il conseguimento di uno status giuridicamente e fiscalmente privilegiato. Essa prevede i costi di registrazione, lo svolgimento di adempimenti formali e il rispetto di termini a pena di sanzioni. Però spalanca le porte alla possibilità di gestire importanti fonti di entrata finanziaria in regime di esenzione fiscale o di agevolazione.

Inoltre un'associazione registrata ha una sua soggettività giuridica anche se non perfetta: il sodalizio assume una denominazione, una sede, un codice fiscale, un organo direttivo e un legale rappresentante. Ciò tutela i soci da molti rischi e contestazioni in quanto le responsabilità verranno assunte dal Presidente e dagli altri dirigenti.

Associazione sportiva dilettantistica o circolo sportivo e culturale?

Altro grande busillis è quello relativo al tipo di associazione che “conviene” costituire: meglio una ASD o un circolo sportivo e culturale?

Debbo dire da subito che un certo equivoco sulla questione è stato alimentato, sebbene con le migliori intenzioni, proprio dalla tradizione “ciesseina” che distingue tra i due schemi associativi come se fossero istituti giuridicamente differenti.

Non è così: tanto le ASD quanto i circoli sono associazioni senza scopo di lucro e il termine “circolo” è un sinonimo di associazione. La differenza tra le due realtà, sul piano operativo, riguarda, invece, la tipologia di attività istituzionale svolta dal sodalizio: per le ASD essa è principalmente lo sport dilettantistico; per i circoli è, invece, l'attività ricreativa e culturale. Inoltre, come dicevo, nel CSI il termine circolo è invalso anche ad identificare una particolare categoria di associazioni destinatarie di sconti e facilitazioni sul piano del tesseramento. Sono i circoli sportivi in parrocchia, la maggior parte dei quali sono vere e proprie ASD che gestiscono gli impianti parrocchiali.

Fatte le debite premesse terminologiche, proviamo a capirci qualcosa: se debbo gestire un impianto sportivo, un campetto, una palestra o realtà simili conviene certamente costituire una ASD con tutte le formalità del caso, così potrò sfruttare a pieno le agevolazioni fiscali previste per lo sport. Inoltre come ASD posso anche gestire il baretto associativo con ingresso limitato ai soli tesserati CSI e nulla vieta lo svolgimento di attività a carattere culturale come cinema, teatro, laboratori vari. Infine, una ASD costituita in parrocchia può optare benissimo per l'affiliazione al CSI come circolo sportivo parrocchiale fruendo così della gratuità delle prime 100 tessere;

se, al contrario, non ho alcuna attività sportiva da gestire allora non potrei costituire una ASD, neppure volendolo. Debbo ripiegare verso una associazione culturale o di altro genere: questo tipo di associazioni hanno come finalità la promozione di attività e di eventi (musica, cinema, teatri, giochi, ecc.) che nel nostro ordinamento sono ritenuti meritevoli di tutela ma con un grado di agevolazione assai minore rispetto allo sport che è certamente l'attività più agevolata.

Associazione sportiva dilettantistica o di promozione sociale?

Altro dilemma amletico: e se invece di una ASD costituissimo una APS? L'acronimo sta per associazione di promozione sociale, ma come dimostrerò, non si tratta di una particolare tipologia di associazioni ma solo di uno status privilegiato che tutte le associazioni possono acquisire a condizione di averne i requisiti.

In soldoni si può essere ASD (o circolo ricreativo) e, contemporaneamente, APS. Il vantaggio sta nel fatto che le APS possono contare su buone fonti di finanziamento (cinque per mille, fondi per le APS comunali, regionali e statali) e ulteriori benefici fiscali e normativi; lo svantaggio sta nel fatto che la APS è un po' come la ONLUS: deve dimostrare di svolgere attività di utilità sociale.

Non vi è dubbio alcuno che lo sport dilettantistico possa rientrare a pieno tra le attività di una APS. Tramite lo sport sosteniamo campagne educative per i giovani, reintegriamo le devianze e le emarginazioni che

guida ammi nistrativa

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

affliggono le periferie, consentiamo lo svolgimento dell'attività fisica ai diversamente abili, allunghiamo la vita e la sua qualità agli anziani.

Eppure anche in un caso di eclatante rilievo sociale, come lo sport dilettantistico, occorre dire che non tutte le modalità in cui lo sport viene organizzato ed offerto sono compatibili con il modello legislativo delle APS.

Se per un verso tutto lo sport, comunque organizzato, contribuisce al benessere di chi lo esercita, va detto, tuttavia, che le modalità esclusivamente o prevalentemente individuali di fruizione – tipiche del modello dei club e dei fitness center - non possono in nessun caso essere confuse con lo schema di sussidiarietà tipico dell'associazionismo di promozione sociale.

Si tratta – e giova ripeterlo – del taglio che si dà all'organizzazione sportiva: nel primo caso si privilegia l'obiettivo del benessere individuale, del miglioramento dei fondamentali fisici e psichici del socio partecipante in un'ottica del tutto isolata dal contesto di appartenenza.

Nel secondo i soci si sostengono l'un l'altro ed insieme collaborano e sostengono i terzi: lo sport è posto al servizio del miglioramento collettivo, perchè la crescita dell'uno costituisce un fattore di progresso anche per l'altro.



L'iter per costituire una associazione sportiva dilettantistica

Repetita iuvant: per coloro che non adottano uno statuto a norma e/o che non lo registrano, la vita associativa deve essere improntata al puro gioco. Infatti, ogni qual volta le associazioni spontanee si avventurano in operazioni a carattere finanziario (gestione impianti, sponsorizzazioni, scuole sportive, raccolte fondi private, contributi dai comuni, ecc.) si applica loro la legislazione fiscale delle imprese e quella giuridica delle società di fatto. E' bene da subito avvertire che sconfinare in un simile inquadramento genera molte più complicazioni di quante non ne vengano fuori costituendo una regolare ASD.

Invece, se volete che la vostra associazione possa godere dei benefici prima indicati.. bè allora munitevi di un po' di pazienza e seguite bene le regole di costituzione e gestione delle ASD.

L'assemblea dei soci fondatori e l'adozione dello statuto

Per costituire una ASD o un circolo dovete essere almeno in due e dovete riunirvi, ossia organizzare un'assemblea.

Non serve affittare un teatro, a meno che non siate in molti, ma un luogo di incontro è necessario perché nelle associazioni le persone si incontrano realmente, fisicamente e anche se io sono un fautore della tecnologia debbo dirvi che il Legislatore la pensa un po' all'antica su queste cose: non sono ammesse assemblee a distanza, ossia mediate da strumenti come webcam, teleconferenze, ecc. in quanto il voto deve essere esercitato dal socio direttamente e personalmente.

Nel giorno in cui avete deciso di riunirvi per fondare la vostra associazione sportiva dilettantistica dovete anche adottare atto costitutivo e statuto e decidere alcune cose fondamentali:

1. quale finalità intendete perseguire tramite l'associazione: promozione dello sport dilettantistico? musica, arte, cultura, ecc.? Sbizzarritevi pure tenendo a mente che la finalità deve avere carattere ideale, essere lecita e senza scopo di lucro. Se infatti avete in mente di metter su una fabbrica di petardi per alzare un po' di soldi temo che questa guida non può essere di aiuto!!!!

2. dovete eleggere tra voi, almeno tre persone nel consiglio direttivo di cui un presidente con funzioni di legale rappresentante, un vicepresidente e un segretario/amministratore;
3. dovete stabilire una sede e l'ente del CONI/Federazione cui affiliarvi
4. nella rete sono presenti molti facsimili di statuto e l'associazione può anche scriverne uno suo di sana pianta. Tuttavia se intendete avvalervi delle agevolazioni fiscali riservate al settore sportivo dilettantistico abbiate cura di verificare la presenza delle seguenti clausole:

→[REGOLE STATUTARIE DI UNA ASD/CIRCOLO SPORTIVO](#)

5. oppure potete usare i facsimili di statuto e atto costitutivo proposti dal CSI, completandoli con i dati necessari ma avendo cura di non alterare la clausole di legge

→[FACSIMILE STATUTO DI ASD](#)

→[FACSIMILE ATTO COSTITUTIVO](#)

→[FACSIMILE STATUTO CIRCOLO PARROCCHIALE](#)

La registrazione dello statuto

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto vanno effettuate entro venti giorni dalla sottoscrizione a pena di sanzioni.

Si rammenta che il costo della registrazione comprende l'imposta di registro in tariffa fissa (attualmente 168 euro) da pagare usando il modello f23

→[ESEMPIO COMPILAZIONE F23](#)

e le marche da bollo (attualmente 16 euro) , una ogni 4 pagine o ogni 100 righe, da disporre sulle due copie originali da portare alla registrazione.

Le due copie (ciascuna delle quali è formata da atto costitutivo + statuto) debbono essere firmate in originale da tutti i soci fondatori, oltre che dal presidente e dal segretario dell'ASD.

Il deposito è effettuato a cura del legale rappresentante o da un suo fiduciario munito di apposita delega (delega scritta + documento di identità del presidente).

guida ammi nistra tiva

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Contestualmente alla registrazione dello statuto e atto costitutivo l'associazione potrà procedere alla richiesta del codice fiscale utilizzando il modello AA5/6 del quale si fornisce un esempio di compilazione

→ [COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE](#)



RIUNIRSI

Far funzionare gli organi associativi

Se avete dato un'occhiata alle clausole obbligatorie che devono essere riportate negli statuti delle ASD, avrete notato che una particolare importanza viene riservata all'assenza di fine di lucro e alla democraticità della struttura associativa.

I due aspetti vanno visti come le due facce di una stessa medaglia: se c'è poca democraticità vuol dire che l'associazione è dominata da una o più figure imprenditoriali e se un organismo non profit è condotto con logica imprenditoriale è lecito sospettare che vi sia uno scopo di lucro.

Il primo parametro, l'assenza di fini speculativi, lo affronteremo diffusamente nei prossimi capitoli: il secondo, la democraticità, ci impegnerà nel capitolo presente.

La gestione del rapporto associativo

Se la corretta gestione del rapporto associativo – ciò che abbiamo definito “democraticità” - è la principale garanzia di una buona amministrazione dell'associazione - anche ai fini fiscali - perché allora dedichiamo ad essa così poca importanza?

Questa contraddizione è evidente in tutti gli aspetti: dai soci che non partecipano alle riunioni, passando per i dirigenti che non le convocano (sempre) correttamente, fino agli stessi amministratori e consulenti che preferiscono concentrare i loro sforzi su aspetti più tecnici della gestione come il calcolo delle imposte o la redazione dei dichiarativi fiscali, dedicando poca attenzione alla documentazione sociale.

Eppure la stragrande maggioranza dei contenziosi fiscali e previdenziali gira intorno proprio alla presunta assenza di un autentico rapporto

associativo: non soci, dunque, ma clienti. Non associazione, quindi, ma impresa commerciale!

La domanda di affiliazione

Per capire come comportarci con i soci, ricordiamoci di avere uno statuto e andiamo a leggere gli articoli dedicati all'argomento.

Di norma è previsto che chi intende associarsi deve:

- prendere buona nota dello statuto e condividere ideali e finalità del sodalizio. Dunque è essenziale appendere in bella vista, nei locali associativi, lo statuto vigente onde consentire ai candidati soci la visione del documento. Poiché viviamo in un mondo multimediale, se l'associazione è in possesso di un sito internet, non sarà poi male anche pubblicarlo anche su tale piattaforma;
- il candidato socio dovrà poi formulare una domanda, quasi sempre indirizzata al Consiglio Direttivo, con cui chiede di essere ammesso alla qualità di socio, impegnandosi al rispetto dello statuto, al tesseramento e al pagamento della quota sociale

→ DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

Quest'ultima domanda dovrà essere accettata dall'organo statutariamente competente, di norma è il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può, però, delegare un dirigente a questa funzione, così da facilitare l'operazione, riducendone i tempi morti.

- Infine l'associazione dovrà, tempestivamente, procedere al tesseramento presso il CSI del socio e alla sua iscrizione nel registro dei soci

Il registro dei soci

Adempimento sovente trascurato, la compilazione del registro dei soci riveste, invece, una importanza cruciale per la corretta gestione dell'associazione: nei contenziosi con fisco e previdenza si fa spesso riferimento a questo libro sociale per individuare le persone alle quali si applica la detassazione delle quote e degli abbonamenti.

Contrariamente a quanto si ritiene non è obbligatorio, però, tenere un libro soci, ma se si intende fruire delle agevolazioni fiscali, in pratica non se ne può fare a meno: meglio ancora sarebbe redigerne uno su fogli preventivamente vidimati e bollati, onde garantirne la piena producibilità in giudizio.

Nella compilazione del libro soci servono pochi dati, essenzialmente quelli anagrafici e il codice fiscale. Rammentate però di iscrivere sia la data in cui il socio si affilia, sia quella in cui viene meno il rapporto associativo e di scrivere le ragioni per cui il medesimo ha abbandonato il sodalizio (recesso del socio) oppure è stato radiato (morosità oppure cattivo comportamento)

→ [FACSIMILE LIBRO SOCI](#)

Le convocazioni assembleari

La normativa fiscale sul non profit fa coincidere, sostanzialmente, il principio di democraticità dell'associazione con quello della sovranità dell'Assemblea dei Soci: ecco che debolezze ed insufficienze del meccanismo associativo, scarsa o nulla partecipazione dei medesimi alla vita decisionale e resistenze al buon funzionamento delle assemblee, rischiano di compromettere la democraticità del sodalizio e con essa il diritto ai benefici fiscali e normativi.

I dirigenti dovranno, pertanto, preoccuparsi di favorire la partecipazione dei soci in tutti i modi: soprattutto attraverso una corretta convocazione delle riunioni assembleari

→[FACSIMILE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA](#)

e rimettendo sempre alla volontà assembleare le decisioni basilari del sodalizio quali: l'elezione democratica dei dirigenti e del presidente, l'approvazione del bilancio annuale, le modifiche statutarie e approvazione dei regolamenti associativi, lo scioglimento o la trasformazione dell'associazione

→[BOZZA VERBALE ASSEMBLEA](#)

I verbali dell'Assemblea dei soci debbono essere conservati in sequenza cronologica: i più recenti dopo quelli più vecchi. Meglio sarebbe numerarli progressivamente. Non è obbligatoria la stampa su un registro vidimato, ma ricordate che la produzione delle scritture sociali su registri vidimati fa prova di vero fino a querela di falso: in altri termini sono più incisivi in un eventuale giudizio o contenzioso.

RESPONSABILIZZARSI

come gestire i rischi dell'attività sportiva

Solo nel CSI, ogni anno, migliaia di persone si accostano alla pratica sportiva di base, con grande entusiasmo: e questa è una cosa bellissima.

Con la stessa frequenza, tuttavia, altrettante persone si accorgono che l'organizzazione dello sport dilettantistico è un'attività che comporta responsabilità e rischi. Lo stress che accompagna questa scoperta è una cosa un po' meno bella!

La migliore notizia è, però, che tramite un'adeguata informazione, conoscenza e adottando buone pratiche amministrative possiamo tenere sotto controllo questi rischi

Vediamo come.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Parliamo di riconoscimento "giuridico" e di personalità giuridica

L'associazione riconosciuta è quella che ha ottenuto la personalità giuridica, ossia è divenuta (similmente a quanto accade per le SRL e le SPA nel settore profit) una persona separata e distaccata da quella dei soci e dei dirigenti .

Quando l'associazione è riconosciuta, solo essa risponde di fronte ai terzi per gli obblighi e gli impegni assunti, mentre soci e dirigenti sono – nei limiti della buona fede e della scrupolosa diligenza – esonerati da ogni responsabilità

Al contrario l'associazione non riconosciuta è priva della personalità giuridica. A prescindere dalla buona fede o dalla corretta gestione, i terzi potranno pretendere il pagamento di quanto dovutogli sia dall'associazione che dai dirigenti che in concreto la gestiscono (art. 38 del codice civile).

Si avete capito bene! I terzi, siano essi fornitori, Pubblica Amministrazione, atleti, ecc possono esigere direttamente il pagamento di quanto dovutogli dai dirigenti dell'associazione. E' questa una regola molto dura e spietata che impone certamente saggezza nella gestione economica e finanziaria ed una certa sensibilità fiscale ed amministrativa. Soprattutto se si resta in regime di associazione non riconosciuta.

D'altro conto per acquisire la personalità giuridica e limitare dunque la responsabilità dei dirigenti, è necessario costituire un capitale sociale la cui consistenza varia da Regione a Regione (il riconoscimento di una ASD è quasi sempre di competenza della Giunta Regionale ove ha sede il sodalizio) ed assoggettarla a forme di controllo amministrativo e contabile ben più ingerenti di quanto sia previsto nello schema delle associazioni non riconosciute.

Inoltre, a scanso di equivoci, occorre sottolineare che la personalità giuridica non protegge il patrimonio dei dirigenti dalle pretese dei terzi, in tutti i casi di mala gestio a questi ultimi imputabile, ovvero nei casi di ammanco, distrazione di beni associativi o altri reati similari.

Invocare lo scudo della responsabilità limitata, per proteggersi, ad esempio, da un eventuale accusa di bancarotta, chiaramente serve a poco.

La legge 383 del 2000

Le nostre associazioni possono trovare però un significativo sostegno nella legge 383 del 2000 che istituisce le associazioni di promozione sociale (APS): una normativa a cui possono accedere affiliandosi al CSI e attivando la procedura di riconoscimento automatico

[procedura riconoscimento APS CSI](#)

Questa legislazione consente di godere di una moderata compressione della responsabilità dei dirigenti.

Essa prevede, infatti, che i creditori debbano esercitare obbligatoriamente le proprie pretese nei confronti dell'associazione e solo quando ogni azione (ivi compresa quella legale) dovesse risultare infruttuosa potranno rivalersi nei confronti dei dirigenti.

Sembra poco ma non lo è: la necessità di rivolgersi *in primis* all'ASD consente, infatti, di evitare che i creditori aggrediscano il patrimonio del malcapitato dirigente scelto, neanche troppo a caso, tra quelli che dispongono dei beni sufficienti a soddisfare la pretesa. Si ha così il tempo, in seno all'associazione, di organizzare una adeguata difesa nelle competenti sedi giurisdizionali, senza abbandonare la persona del dirigente alla sofferenza di una battaglia legale personale.

Chi sbaglia paga

L'art. 38 del codice civile parla chiaro: la responsabilità ricade su chi agisce in nome e per conto del sodalizio sportivo

Per semplificare le cose si ci accontenta di dire che tale rischio poggia tutto sulle "possenti" spalle del Presidente che, in quanto legale rappresentante, sembrerebbe assumere responsabilità di tipo ciclopico e rispondere di tutto l'operato di una intera associazione.

Ovviamente ci vuole poco a capire che le cose non funzionano così: il Presidente viene quasi sempre chiamato in causa perché, di norma, firma contratti, stipula accordi, intese, ecc. Insomma "ci mette la faccia", la sua affidabilità, il suo prestigio personale e, di converso, la legge gli imputa il compito di garantire i terzi che hanno assunto impegni con il comitato.

Ciò non significa che, sul piano concreto, sia sempre lui a rispondere!

Infatti, raramente egli assume scelte individuali. Al contrario, nella maggior parte dei casi, egli decide spese ed impegni finanziari in maniera collegiale,

guida ammi nistra tiva

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

ossia nell'ambito di un consiglio direttivo ed implementa le scelte insieme agli altri dirigenti (segretario, amministratore, ecc.) cui lo statuto delega specifiche funzioni aziendali. In tanti altri casi sono queste ultime figure che si preoccupano di acquisire beni e servizi, oppure di contrattare, erogare pagamenti o incassare somme rendicontarle, ecc.

E allora chi risponde? Il codice civile sul punto è chiaro. Rispondono, illimitatamente e solidalmente, coloro i quali, nella fattispecie concreta, caso per caso, hanno "agito in nome e per conto dell'associazione". Illimitatamente significa che non sussistono limiti agli importi di cui i soggetti in questione debbano rispondere, solidalmente vuol dire che la responsabilità dei dirigenti si aggiunge a quella dell'ASD, intesa come organizzazione, a garanzia ulteriore dei terzi creditori.

Affinchè si generi una responsabilità - un rischio di dover mettere mano alla tasca - insomma, non è sufficiente né necessario che la persona rivesta la qualità di legale rappresentante: qualsiasi altro dirigente, se titolato a parlare a nome dell'associazione e dotato di potere di agire per conto di essa, può incappare in questa problematica.

E tutti sappiamo che in concreto le cose si svolgono così: gli acquisti vengono spesso effettuati con una telefonata da parte di altri dirigenti delegati dal presidente, le scritture contabili vengono redatte dall'amministratore, le scelte operative di gestione vengono assunte dai consigli direttivi ed "imposte" al legale rappresentante che deve limitarsi ad eseguirle.

In breve : su chi ricade la responsabilità, è un fatto che non può essere definito in anticipo ma dipende, caso per caso, dalle persone che sono state coinvolte concretamente nel processo decisionale. Il Presidente è certamente la figura più esposta in quanto rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ma egli potrà sempre dimostrare, ove abbia provveduto alle incombenze amministrative del caso (leggasi trascrizione dei verbali), di non aver agito da solo o addirittura di aver semplicemente eseguito un compito deliberato dal direttivo.

All'interno del direttivo, poi, risponderanno solo i membri che hanno deliberato gli impegni non mantenuti e non quelli che, a verbale, hanno fatto rilevare il proprio dissenso.

Insomma la questione della responsabilità solidale tra associazione e dirigenti rispetto ai terzi (fornitori, lavoratori, stato, agenzie fiscali e previdenziali) è sottilmente connessa alla gestione trasparente delle procedure decisionali e in particolare alla corretta convocazione degli organi direttivi, delle assemblee e alla tenuta dei relativi verbali.

Così come spiegato nel capitolo precedente a cui rimando.

La condivisione delle decisioni: uno schema di riflessione su come non rischiare tutto e da soli

Andiamo avanti nella disamina delle competenze dirigenziali.

Abbiamo visto come il codice civile imputi una responsabilità illimitata e solidale a coloro che hanno il potere di compiere azioni in nome e per conto dell'associazione.

Si tratta, quindi, di capire chi ha il potere di fare cosa.

Per capirci qualcosa in più, bisogna andare alla fonte di tutto l'edificio associativo, ossia allo statuto, e leggere come sono disciplinati gli organi direzionali della ASD.

I modelli classici degli statuti associativi prevedono specifici articoli dedicati alla figura del Presidente. A Lui lo statuto attribuisce, di solito, la rappresentanza legale dell'associazione e il compito di rappresentarla negli affari pubblici e privati. Il Presidente, inoltre, presiede il direttivo e l'assemblea dei soci.

Un bel “malloppo” di responsabilità verrebbe da dire: eppure, se si esaminano le disposizioni statutarie con attenzione, emerge che il Presidente è solo un rappresentante. Usando un'espressione cara alla moderna civiltà cibernetica direi che egli è l'interfaccia tra l'esterno (i terzi) e l'interno (la struttura) dell'associazione ma non ne è affatto l'arbitro assoluto.

Il nodo che rende “delicata”, sul piano delle responsabilità, la posizione del Presidente risiede nel fatto che il potere di firma di cui dispone lo mette in condizione di sottoscrivere ogni genere di atto, dichiarativo, comunicazione, contratto, ecc. a nome della ASD e senza, chiaramente, che i terzi abbiano possibilità di verificare se tali decisioni siano – come dovrebbe essere – espressione di una volontà collettiva oppure – come sovente capita – una interpolazione personale

Questo uso/abuso del potere di rappresentanza e firma viene giustamente controbilanciato dalla responsabilità solidale e illimitata: se la ASD non dovesse riconoscere gli obblighi sottoscritti dal suo Presidente, allora se ne farà carico egli stesso!

Al di fuori di tale ipotesi estrema, tuttavia, il Presidente non assume responsabilità più ampie di quanto non accada a qualsiasi altro consigliere del direttivo, il che ci conduce ad una prima fondamentale affermazione:

nelle associazioni non riconosciute il Presidente ha il potere/dovere di rappresentare, di fronte ai terzi - anche con l'apposizione della firma sociale, ove necessaria - le decisioni assunte collegialmente dagli organi direttivi e in particolare il Consiglio Direttivo e la Presidenza del Comitato.

Infatti se andiamo dritti alla lettura degli articoli dello statuto che disciplinano le competenze del Consiglio Direttivo scopriremo che il potere decisionale è pressoché concentrato in questo organo che, non a caso, assume nella sua definizione l'attributo "direttivo": organizzazione e promozione dello sport, svolgimento delle attività formative, decisioni di spesa (preventivo) e rendicontazione delle medesime. Il direttivo, per farla breve, è il motore dell'associazione, soprattutto in senso economico-finanziario.

Ne consegue che le decisioni vanno assunte, di norma, e fatta eccezione per le urgenze (da ratificarsi appena possibile), tramite il Consiglio Direttivo, con il presidente che è delegato a porle in essere sul piano pratico.

Fig. 1 La ASD visto dall'esterno (punto di vista dei terzi)





Fig. 2: La ASD dal punto di vista interno



La contrapposizione tra la figura 1 (vista dall'esterno) e la figura 2 (vista dall'interno) rappresenta abbastanza bene la differente prospettiva di un terzo

estraneo all'associazione rispetto a quella dei dirigenti che ne condividono quotidianamente i meccanismi istituzionali.

guida

amministrativa

PER CIRCOLE E ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Del primo caso l'impressione è quella di uno schema gerarchico e verticistico: il terzo vede soprattutto il Presidente, ossia colui il quale, in virtù della firma sociale di cui dispone, ha il potere di assumere impegni, sottoscrivere accordi, ecc.. A distanza viene percepita poi la struttura organizzativa con i suoi dirigenti tecnici e, solo sullo sfondo, l'organo direzionale del quale, sovente, non si conoscono neanche i membri.

La stessa identica organizzazione cambia totalmente volto se analizzata dal punto di vista statutario: il comportamento interno di una ASD, rispecchia una condivisione di ruoli. Il Presidente si limita solo a firmare gli atti decisi dal Direttivo, di cui, peraltro, è anche un membro

Chiaro? certo che sì... ma allora, concludendo, la responsabilità ex art. 38 del codice civile quando trova applicazione e per chi?

Sono possibili due risposte:

a) **se la ASD applica alla lettera lo statuto, la responsabilità degli impegni di spesa, delle rendicontazioni (leggasi bilanci), la stessa responsabilità fiscale e previdenziale verrà condivisa dalle maggioranze che, di volta in volta, caso per caso, si formeranno nel Consiglio Direttivo** così come emergono dai verbali del consiglio stesso, debitamente scritti e sottoscritti. Coloro che hanno dissentito dalle determinazioni maggioritarie e hanno fatto mettere a verbale tale dissenso non rispondono della decisione presa (o della "non decisione" a seconda dei casi);

b) **se la ASD non segue tale impronta statutaria la questione si complica alquanto: risponde, infatti, chi prende l'iniziativa di compiere atti o fatti in nome e per conto dell'associazione.** Può essere, indistintamente, il Presidente,

guida

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

amministrativa
guida
nista
tiva

uno dei dirigenti di area, il ristretto nucleo della Presidenza territoriale o qualsivoglia altro soggetto che ha esercitato delle disposizioni nel nome e nell'interesse del comitato. Sempre, ovviamente, che non intervenga poi la ratifica del consiglio Direttivo!

Con la democrazia, dunque, si rispetta lo statuto e si condivide ogni rischio che, per ciò stesso, diventa più umano e sopportabile.

Anche la responsabilità è un dono

Fin qui abbiamo parlato della responsabilità dei dirigenti dell'associazione in modo assai generico, mettendo in luce come, nel nostro statuto, essa deve essere il più possibile condivisa nell'ambito degli organi democratici di cui il comitato stesso è dotato.

Facciamo ora un passo avanti e diamo alle varie responsabilità un nome e un cognome: questo esercizio ci aiuterà poi a comprendere gli strumenti e le procedure per gestirle in sicurezza e serenità.

ci assumiamo sono l'espressione più significativa del nostro impegno quotidiano e dei risultati che abbiamo raggiunto

La responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi

L'ordinamento giuridico italiano annovera lo sport tra le attività maggiormente degne di sviluppo e promozione per le positive ricadute che ha sul benessere fisico e psichico delle persone ma, al tempo stesso, lo considera un'attività potenzialmente pericolosa in quanto i contenuti agonistici e l'impegno motorio presenti nelle competizioni possono nuocere alla salute delle persone, soprattutto se portatrici di talune patologie.

Inoltre ogni evento sportivo presenta, dietro l'angolo, dei rischi che vanno conosciuti e affrontati adeguatamente: un campo di calcio non curato a dovere

può determinare un danno a un giocatore con conseguente responsabilità civile da parte dell'organizzatore che è tenuto a garantire l'adeguatezza delle strutture utilizzate, la colluttazione fisica tra due giocatori ne può cagionare l'infortunio,

guida

amm
tiva

PER I CICLISTI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

una kermesse in piazza con il pubblico che assiste può contemplare la possibilità che qualche spettatore abbia un malore e l'urgenza di un medico o un'ambulanza presente.

Non ritengo utile proseguire negli esempi perché chi è impegnato nel campo conosce bene queste dinamiche. Ciò che mi preme sottolineare, invece, è che:

tutte le volte in cui la ASD organizza un evento sportivo, ossia una manifestazione, anche a carattere non competitivo, ove gli atleti sono impegnati nell'esercizio di qualche disciplina sportiva, essa assume la "responsabilità dell'organizzatore dell'evento". Per fronteggiare tale responsabilità occorre gestire l'evento con diligenza, ossia porre in essere tutte le misure di sicurezza atte ad evitare rischi, pericoli e danni per le cose e le persone.

Il dirigente della ASD deve dunque sapere che:

- tutti gli sportivi che partecipano all'evento devono essere dotati di certificato medico che, a seconda delle discipline, sarà un certificato a carattere agonistico oppure a carattere non agonistico;
- tutti gli sportivi, compresi allenatori, arbitri, dirigenti, ecc. devono essere tesserati per la copertura della RC e degli infortuni;
- campi da gioco, attrezzature, bagni e spogliatoi, ecc. devono essere scrupolosamente controllati prima della messa in uso: una buona parte dei sinistri si verifica a causa della superficialità con cui vengono effettuati tali controlli. Si pensi, per esempio, agli scivoloni in cui si incorre su superfici bagnate o oleose;
- allenatori, istruttori, arbitri, giudici di gara devono essere adeguatamente preparati ed edotti sugli aspetti tecnici e sanitari delle discipline che insegnano o arbitrano. Gli eccessi di agonismo vanno temperati, pur nella consapevolezza che lo sport ha un quoziente inevitabile di fisicità e muscolarità che ne è anche l'aspetto più affascinante. Ciò che conta, in tale senso, è sviluppare negli istruttori, tramite la formazione, il giusto livello di sensibilità alle condizioni fisiche e psichiche dell'atleta;

guida amministrativa

se la manifestazione si svolge sulla pubblica via o piazza, con la presenza di spettatori è buona norma acquisire i servizi di un medico e di un'ambulanza, oltre che le necessarie autorizzazioni amministrative

Infine, voglio che rammentate sempre tre importanti regole che, in materia di organizzazione degli eventi sportivi non vanno mai dimenticate:

non è necessario fare riferimento a leggi speciali quando si parla di misure di sicurezza: la legge è il codice civile che ci impone di assumere tutte le misure ragionevolmente atte ad evitare sinistri che generino danni a cose e persone. Che si tratti del certificato medico o dell'ambulanza, ogni misura cautelativa diventa obbligatoria per evitare fatti spiacevoli: è la regola della diligenza;

non serve a nulla, anzi è del tutto controproducente, imporre ai partecipanti all'evento la firma di eventuali liberatorie con le quali si mallevera l'organizzatore da ogni responsabilità. La responsabilità è di chi ha il potere di organizzare e dirigere l'evento non di chi vi partecipa;

queste regole di diligenza valgono sia per le organizzazioni che fanno parte dell'ordinamento CONI (Enti, federazioni e ASD affiliate) ma anche di qualsiasi ditta, società commerciale o privato cittadino che intenda, al di fuori del contesto sportivo ufficiale, organizzare manifestazioni ed eventi. E' del tutto priva di fondamento la teoria, ad esempio, che una gara ciclistica o podistica, organizzata da un ente non riconosciuto dal CONI possa essere effettuata senza preventiva richiesta del certificato medico. Infatti, se qualche partecipante si trova in condizioni fisiche incompatibili con lo sforzo fisico previsto e ne risulta danneggiato, l'organizzatore può essere chiamato ai danni in sede civile e penale. Egli dovrà dimostrare di aver compiuto tutto il possibile per evitare il danno e, in mancanza di certificato medico, le speranze di farla franca sono nulle!

La responsabilità dell'istruttore sportivo

Accanto alla responsabilità dell'organizzatore ne esiste un'altra di cui si parla assai più raramente: la responsabilità dell'allenatore o dell'istruttore sportivo.

guida

La giurisprudenza e la dottrina giuridica, infatti, hanno da lungo tempo individuato una responsabilità aggiuntiva anche per soggetti quali, ad esempio, arbitri, istruttori ed allenatori – per i danni che gli atleti possono subire a causa del comportamento poco diligente o per la scarsa perizia del maestro.

E' un tema di una certa delicatezza che va affrontato senza troppe disquisizioni e sottigliezze, in vista delle finalità puramente informative di questa guida.

Quel che conta sottolineare è che l'istruttore sportivo è chiamato, in funzione del suo ruolo di guida tecnica (e pedagogica) degli atleti a:

- **esercitare un potere-dovere di sorveglianza affinché essi non compiano atti lesivi per se stessi, gli altri atleti e i terzi:**

- **svolgere la funzione di insegnamento seguendo i principi tecnici delle varie discipline in modo che l'attività sportiva non si trasformi in uno sforzo pericoloso per la salute fisica e psichica.**

Un punto di fondamentale importanza è che il livello di sorveglianza e di attenzione è proporzionale alla condizione fisica e psichica degli allievi: se si tratta di bambini, portatori di handicap, persone avanti nell'età, ecc, tale livello deve essere assai elevato, poiché si tratta di persone incapaci di intendere o volere, ovvero in condizioni fisiche relativamente precarie.

Lo stesso dicasi per gli istruttori che operano con allievi principianti: la distinzione in classi secondo i livelli di apprendimento è basilare per evitare che l'istruttore richieda la stessa perizia di azioni e movimenti all'atleta esperto come a quello principiante. Eppure accade anche questo in talune palestre e club sportivi poiché, alle volte, le esigenze di organizzazione dei corsi prevalgono sul privilegio assoluto che invece andrebbe attribuito alla prevenzione degli infortuni e dei rischi.

Ci si chiederà, certamente, come mai l'ordinamento giuridico sia così brutale nel caricare certe responsabilità sulle spalle di tanti insegnanti ed allenatori che esercitano tali funzioni per puro hobby o volontariato.

La risposta sta nel principio di affidamento: se una persona assurge al ruolo di maestro di una determinata disciplina, si intende che abbia adeguata preparazione ed esperienza per farlo. E' sempre lo stesso ritornello: i gradi che abbiamo appuntati al petto determinano il livello delle nostre responsabilità.

guida

amministrativa

PER I CLUB E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

La forza del CSI in un ambito delicato come questo, è il livello di avanguardia dei nostri settori formativi, unitamente al principio di umiltà secondo il quale non si smette mai di imparare, nello sport come in qualsiasi altra disciplina.

La responsabilità patrimoniale verso i terzi fornitori di beni e servizi e le pubbliche amministrazioni

E' questo il campo di maggiore applicazione dell'art. 38 del codice civile, il quale prevede che, per le associazioni prive di personalità giuridica, rispondono illimitatamente e in solido coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione stessa.

In concreto ciò significa che un terzo fornitore di beni o di servizi (ma anche il fisco e le altre pubbliche amministrazioni) può chiedere il pagamento di quanto dovutogli anche direttamente al dirigente chi ha commissionato il bene o il servizio in questione.

L'unica eccezione a questa regola d'acciaio è per le APS iscritte nel registro della legge 383 del 2000, per le quali il fornitore potrà esigere il pagamento dai dirigenti che hanno commissionato i beni o servizi, solo dopo aver provato, senza esito, ad escutere il patrimonio della associazione.

Vediamo, invece, come si atteggia questo tipo di responsabilità nel tempo, tenendo conto del fatto che, negli anni, i dirigenti cambiano mentre la ASD resta!

La prima regola è che il dirigente o i dirigenti, che hanno concretamente commissionato una spesa, possono essere chiamati a risponderne - in solido con la ASD ovviamente - fintanto che tale debito non si prescrive. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni e può essere interrotto in ogni momento dal fornitore, con una semplice lettera di richiesta di pagamento (allorchè decorrono ulteriori dieci anni).

Una seconda regola da tenere a mente è che tale obbligazione pesa sul dirigente che l'ha assunta anche quando ha smesso di essere dirigente mentre non riguarda coloro che assumono la dirigenza in un momento successivo.

guida

amministrativa

PRINCIPALI LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

La responsabilità prevista dall'art. 38 del codice civile non si eredita: resta a carico di coloro che hanno deciso la spesa, che se la portano dietro anche quando non avranno più a che fare con il sodalizio sportivo.

La terza regola è che se la ASD paga, libera tutti i dirigenti da qualsiasi obbligazione verso il fornitore. E' però vero anche il contrario: se paga un dirigente libera dall'impegno sia l'associazione che gli altri amici eventualmente corresponsabili. Questo non vuol dire affatto che debba pagare solo lui: il dirigente che ha estinto il debito potrà rivalersi con un'azione di regresso sull'ASD o sugli altri dirigenti che, al pari suo, hanno deciso e voluto quella spesa.

Al di là della oggettiva antipatia di queste azioni in contesti come quelli della nostra associazione, dominati principalmente dal senso di lealtà e di amicizia, le regole prima sintetizzate danno un'idea abbastanza lampante di quanto sia importante condividere le decisioni negli assetti democratici previsti dallo statuto.

Ovviamente quanto detto vale nel caso che la spesa effettuata sia *in nome e per conto dell'associazione*, ovvero sia dimostrabile che essa sia stata compiuta nell'interesse dall'associazione e da chi ha il potere di effettuarla (che non è il Presidente in quanto tale ma il Consiglio Direttivo, o la persona eventualmente delegata a tali affari nell'ambito del Consiglio stesso:)

La responsabilità patrimoniale verso i soci

Un aspetto importante della responsabilità è quella che si realizza nei confronti dei soggetti "proprietari" dell'associazione: i soci.

Nelle ASD i soci sono gli atleti e, in generale, le persone fisiche che ne condividono le finalità statutarie chiedendo di farne parte come membri effettivi e partecipanti dell'attività comunitaria. Ad essi, tanto la Legge quanto lo statuto consegnano lo scettro di "sovrani" del sodalizio.

Sappiamo che la sovranità dell'assemblea dei soci non si realizza nella pretesa di un profitto o di un utile economico, eppure questo non significa che l'assemblea non abbia nulla da dire sulle modalità di gestione economica e finanziaria del comitato.

Lo strumento- di capitale importanza – attraverso cui la dirigenza incassa il beneplacito dei soci "sovrani" è l'approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario.

guida

amministrativa

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Tale rendiconto viene preventivamente assoggettato ad un controllo da parte del collegio dei revisori che, eletto dall'assemblea stessa, ha la funzione di garantire che le operazioni contabili, amministrative e fiscali siano state correttamente eseguite, nel rispetto delle formalità di Legge.

Esaurito tale compito, l'approvazione del rendiconto, da parte dell'Assemblea, assume una valenza politica di approvazione dell'operato dei dirigenti. L'approvazione significa, in concreto, che i soci concordano sul modo in cui l'associazione ha gestito le risorse e sugli obiettivi che, tramite tale utilizzo, sono stati conseguiti.

Quanto sopra è certamente scritto a caratteri cubitali nel DNA di ogni dirigente CSI, eppure è bene rammentare alcune regole auree, nella gestione del patrimonio associativo, tramite le quali si possono evitare contestazioni e dissapori:

la redazione del rendiconto, per quanto libera nel formato esteriore deve rispondere a principi di chiarezza e trasparenza: in soldoni ciò vuol dire che il bilancio deve essere strutturato in maniera tale da essere intellegibile al comune cittadino anche privo di nozioni approfondite. Al riguardo rimando la trattazione degli aspetti più tecnici al capitolo dedicato;

il controllo da parte dei revisori non è solo un momento burocratico ma serve ad asseverare la legittimità delle operazioni contabili, consentendone, altresì, di porvi rimedio tramite i sistemi di ravvedimento che la Legge appresta. Il servizio reso dai collegi dei revisori è ha un valore inestimabile, al di là del fatto che esso è obbligatorio;

ponete la massima attenzione alle formalità di convocazione dei soci. Ricordate che il socio va convocato tramite sistemi che consentono di dimostrare che egli ha ricevuto le comunicazioni sociali. Fax, mail o raccomandata sono equiparati, ma scordatevi le affissioni in bacheca o la convocazione solo sul sito internet, perché non sono idonee a dimostrare alcunché. Il socio non convocato idoneamente potrebbe chiedere l'annullamento dell'assemblea e tale difetto di notifica ha anche pesanti ripercussioni fiscali;

nelle associazioni senza scopo di lucro il patrimonio è letteralmente asservito al raggiungimento delle finalità istituzionali il che vuol dire che ciò che spendiamo deve essere finalizzato al perseguimento di tali obiettivi statutari. E' pur possibile che in determinate occasioni si effettuino talune spese per finalità ulteriori e diverse rispetto agli scopi istituzionali (es. una donazione a favore di altre realtà associative o di pubblica utilità).

guida

amministrativa

PEI I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DI CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Eppure, anche in questi casi, sarà bene che il Consiglio Direttivo incassi la specifica approvazione da parte dell'assemblea, fornendo adeguata motivazione della spesa nella relazione allegata al rendiconto;

bisogna rammentare che è obbligo dell'associazione, definito il livello di qualità necessario dei beni e servizi di cui necessita, acquisire tali beni o servizi al prezzo normale di mercato. Pagare eccessivamente, per prestazioni o beni di cui il sodalizio non necessita, può essere oggetto di contestazione da parte dei soci e può costituire, sul piano fiscale, una ipotesi di distribuzione indiretta di utile;

al di là degli aspetti fiscali, che approfondiremo nei paragrafi successivi, va ribadito che **anche nella gestione patrimoniale i dirigenti hanno l'obbligo di osservare il principio di diligenza.** Ciò significa, in termini di gestione economica e finanziaria, non solo astenersi dalle spese inutili ma anche effettuare quelle utili necessarie o obbligatorie. Taluni investimenti, come quelli sulla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, una corretta gestione fiscale e dei contratti di lavoro, l'impianto delle misure minime di sicurezza in fatto di privacy, ecc. non debbono in nessun modo essere travisate come dispendio inutile di risorse ma costituiscono, al contrario, un complemento indispensabile delle finalità istituzionali. Anche perché le sanzioni salate che si rischiano per questi inadempimenti comportano un danno che l'associazione ha tutto il diritto di vedersi rimborsato dai dirigenti inadempienti.

ministra GOVERNO GODERE DEI BENEFICI FISCALI

... ma in sicurezza

Le agevolazioni fiscali riservate allo sport dilettantistico sono state oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di un ampio e contrastato dibattito. Se ne è discusso praticamente ovunque: sulle riviste specializzate, nelle aule delle commissioni tributarie e nelle giurisdizioni superiori, nei protocolli di controllo dell'amministrazione finanziaria, nei meeting organizzati dal CONI, dalle federazioni e dagli enti di promozione.

Chiarezza e semplicità non ne hanno sempre giovato. Al contrario, l'incertezza delle interpretazioni, la complessità della normativa e il recente inasprimento dei controlli fiscali sulle situazioni più a rischio di abuso, ha finito con il disorientare la maggioranza onesta dei dirigenti sportivi generando sfiducia sulla opportunità di fruire di agevolazioni che poi potrebbero, a distanza di anni, rivelarsi indebite.

Gli operatori di settore difendono, tuttavia, i benefici di legge. Senza di essi – affermano – lo sport amatoriale muore. A ragion veduta, si direbbe. Perché un sistema che promuove il benessere della popolazione e si regge quasi prevalentemente sul volontariato non può e non deve pagare imposte, almeno nella misura in cui, sostituisce lo stato nel garantire i diritti dei cittadini.

Dunque ci si chiede: è possibile già adesso - in attesa dei miglioramenti normativi che prima o poi, si spera, giungeranno - godere delle agevolazioni fiscali "in sicurezza", come sembra suggerire il titolo di questo paragrafo? Chi scrive è convinto di sì, a patto di centrare il reale nocciolo del problema, ossia che i benefici di legge non sono destinati a promuovere qualsiasi forma di offerta sportiva ma solo quella finalizzata a soddisfare, in modo disinteressato, i bisogni meritori della collettività, soprattutto quelli espressi dalle frange meno fortunate: poveri, disabili, emigrati, giovani, anziani.

guida ammi nistra tiva

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

I presupposti giuridici delle agevolazioni fiscali

Un approccio corretto all'inquadramento dei diritti fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche deve partire dalla considerazione che, nel nostro ordinamento, tutti le persone, sia fisiche che giuridiche, sono tenute a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 Cost.).

La regola "aurea" della tassazione è, pertanto, quella di far pagare a tutti le tasse a prescindere dalla forma giuridica, personale o collettiva, con cui producono il reddito. Ogni discriminazione rispetto a quanto sopra, che non sia rigorosamente giustificata da ragioni oggettive di interesse pubblico, si pone in contrasto con il pari trattamento degli uguali (art. 3 Cost.) ed è illegittimo.

Rispetto alla norma costituzionale, le detassazioni di cui gode, a vario titolo, il nostro settore sono dunque l'eccezione. Spetta alle associazioni dimostrare di averne diritto. Non solo su base formale, rispettando le procedure esterne di costituzione e funzionamento degli enti senza scopo di lucro ma, soprattutto, sul piano etico, attraverso la concreta e disinteressata realizzazione di quelle attività educative, sociali e di promozione sociale che molto spesso restano lettera morta negli statuti.

Lentamente, ma inesorabilmente, prassi e giurisprudenza hanno colmato molte delle lacune legislative che in questi anni hanno favorito un approccio elusivo e "di facciata" al diritto tributario delle associazioni senza scopo di lucro, contribuendo a definire "il codice genetico" di queste organizzazioni, ossia un insieme di connotati di specie che riguardano il modo di produrre i servizi, di selezionarne i destinatari, di procurarsi e di spendere le risorse finanziarie e persino le modalità di organizzazione del lavoro che debbono essere strutturalmente differenti da quelle che vigono nel mondo "for profit".

Abbiamo diritto ad un occhio di riguardo sul piano fiscale perché il nostro scopo è superare nuove e vecchie povertà, educare le persone e stendere ponti tra esse, non certo vendere servizi come avviene in un qualunque centro commerciale.

Le norme fiscali in materia di sport dilettantistico (D. Lgs 460 del 1997, Art. 90 Legge 289 del 2002) stabiliscono la detassazione dei soli introiti derivanti dalla “attività istituzionale”. Con questo termine si identifica, l’attività statutaria dell’associazione, ossia l’attività destinata a realizzare le finalità associative di natura ideale esposte nello statuto o nell’atto costitutivo.

Anche se in apparenza semplice, questa definizione crea, spesso, non pochi grattacapi soprattutto a causa della tendenza a redigere statuti dall’oggetto sociale pletorico e onnicomprensivo , sovente esteso fino a ricomprendere attività la cui natura è inconciliabile con gli scopi non lucrativi decantati dai sodalizi.

Abituiamoci a considerare quale attività istituzionale detassata la sola attività statutaria sportiva svolta dalla ASD nei confronti dei propri soci, di altre associazioni similari del circuito CSI e dei rispettivi tesserati a condizione che non si distribuiscano in alcun modo utili, che siano rispettate le clausole di democraticità previste dallo statuto e che l’associazione abbia espresso la volontà di godere il beneficio della detassazione nel modello dichiarativo EAS


Tutto ciò che è estraneo alle attività istituzionali dedotte in statuto non può godere della detassazione anche se si tratta di attività di valore culturale e ricreativo destinate a migliorare l’empatia tra i soci o la loro qualità di vita (es. corso di cucina, corso di inglese, proiezioni cinematografiche, serata ballante, gestione di bar e punti ristoro);

Inoltre solo i soci tesserati al CSI e/o i tesserati in genere del CSI (anche se appartenenti ad altre associazioni del circuito) possono godere dell’esonazione fiscale. Per tutti gli altri utenti (persone fisiche non tesserate, aziende commerciali, enti pubblici e privati) vale la regola dell’imponibilità fiscale anche se con alcune eccezioni (es. attività socialmente utili conformi allo statuto svolte su commissione di enti pubblici che sono esenti da imposte sui redditi ma non da iva, raccolte fondi in occasione di ricorrenze, celebrazioni, ecc. che sono esenti da tutte le imposte)

guida amministrativa

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

I principali requisiti per la detassazione



Check list per verificare il diritto alla detassazione

REQUISITO	SI	NO	CONSEGUENZA	AZIONE
Registrazione dello Statuto			La ASD il cui statuto non è	Recarsi all'Agenzia

guida amministrativa

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI REDATTO E REGISTRATO A NORMA ITALIANA

delle Entrate e
registrare lo Statuto

			redatto e registrato a norma dell'art. 90 L. 289 del 2002 non può beneficiare di alcuna agevolazione di settore	
Iscrizione all'Ente di Promozione			Alle ASD riconosciute dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione è concesso iscriversi nel registro CONI	Affiliarsi al CSI e tesserare dirigenti e atleti presso il Comitato di appartenenza
Iscrizione nel Registro del CONI			La ASD ottiene il riconoscimento ai fini sportivi del CONI ed è quindi abilitata a ricevere i benefici fiscali di settore	L'iscrizione nel Registro si ottiene automaticamente tramite affiliazione al CSI
EAS			Le attività istituzionali indicate nella EAS non sono soggette a tassazione	Dal CAF, commercialista, avvocato, ecc.
Principi di democraticità			La ASD che non riconosce la sovranità dell'assemblea e non garantisce il diritto di voto a tutti i soci, perde ogni beneficio fiscale ed è considerata alla stregua di un'impresa commerciale	Istituire il libro soci, convocare e celebrare regolarmente le assemblee per l'approvazione del bilancio e la nomina dei dirigenti
Divieto di distribuzione dell'utile			La ASD che distribuisce direttamente o indirettamente (cioè tramite artifici) l'avanzo attivo di gestione perde ogni beneficio fiscale ed è considerata alla stregua di un'impresa commerciale	Documentare, tramite un'adeguata contabilità, i movimenti economici e finanziari dimostrando che le risorse sono costantemente investite nell'attività istituzionale

Il principio di democraticità

In linea teorica la democraticità equivale alla sovranità dell'assemblea. Ogni decisione, sia di governo che economica deve, in ultima analisi, trovare fondamento nella volontà del popolo dei soci e dunque dell'assemblea che ne è

lo strumento rappresentativo.

Ma in concreto, tenuto conto della pratica impossibilità di convocare in assemblea per assumere tutte le decisioni contingenti, cosa deve fare il sodalizio per rispettare questo requisito che ha generato, in passato e tuttora genera non pochi contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria?

Prima di elencare i comportamenti concludenti che ogni circolo dovrebbe assumere cerchiamo di rispondere a una domanda complementare ma altrettanto illuminante. Perché è così diffusa la tendenza a gestire le associazioni in maniera plutocratica (governo dei pochi), concentrando le decisioni solo nel Consiglio Direttivo e a volte esclusivamente nella figura del Presidente?

Le ragioni di questo comportamento, a mio avviso, sono insite nella natura stessa del fenomeno associativo: anche gli enti di scopo ideale, come tutte le altre realtà aggregative, nascono su iniziativa di uno o pochi più soci fondatori. Sono queste le persone che hanno pensato, ideato e quindi realizzato concretamente l'associazione. Tutti gli altri partecipano per adesione successiva o per ottenere un servizio, per la soddisfazione di un bisogno talvolta contingente, ecc.

Non tutte le persone che entrano in contatto con l'associazione o fruiscono dei servizi realizzati dalla medesima sono destinati a diventarne soci. Solo coloro che aderiscono ai principi ideali dell'associazione e sono disposti a una partecipazione attiva alla vita associativa possono acquisire tale status.

La corretta gestione di una ASD esige, dunque, che si sappia distinguere tra le varie forme di partecipazione che l'utente è disposto a mettere in gioco: se nei gruppi spontanei, nelle squadre sportive, nelle realtà oratoriali che si occupano di educare con lo sport, la partecipazione - soprattutto dei giovani - assume le forme smaglianti di una vera e propria militanza, mano mano che si salgono i gradini dell'organizzazione tecnica e si accede all'impiantistica attrezzata (palestre, piscine, ecc.) questo rapporto viscerale tende a svuotarsi e ad assimilarsi ad un rapporto di servizio del tutto simile a quello che opera nel mondo del commercio e del consumo.

La Legge e, dunque, anche i funzionari incaricati di farla rispettare, insistono nel pretendere la partecipazione attiva dei soci. Nei verbali di accesso e

ispezione tale fenomeno viene misurato tramite queste procedure:

- a) **pubblicità dello statuto:** nella sede dell'associazione viene verificata l'affissione o meno dello statuto nella bacheca sociale ed eventualmente la distribuzione di copia dello statuto agli avventori. Infatti, a differenza di un esercizio commerciale, un'associazione ha come primo scopo quello di

guida

ammi
tiva

PER I CLUB E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

b) **esistenza e corretta compilazione del libro soci:** l'esistenza e corretta compilazione di un

libro soci è prova del fatto che il socio non viene inquadrato solo come fruitore/pagatore di un servizio ma costituisce una realtà ben più complessa con cui l'associazione deve interfacciarsi in diversi momenti della vita associativa: rilascio della tessera e della copertura assicurativa, convocazioni assembleari, approvazione del bilancio, nomina dei dirigenti, rinnovo della tessera, ecc.;

c) **verifica del tesseramento presso l'Ente di Promozione:** l'espletamento o meno delle pratiche di tesseramento è considerato un indice apprezzabile di democraticità dell'associazione. Un'associazione che non tessera i suoi soci non adempie all'obbligo assicurativo contro gli infortuni ed impedisce a questi ultimi di candidarsi alle elezioni che si tengono negli EPS come il CSI. Comportamenti di questo tipo interrompono il flusso di partecipazione democratica delle persone fisiche nel sistema dello sport dilettantistico e inibiscono altri diritti come quello di rivolgersi al sistema della giustizia sportiva o del probi virato associativo;

d) **interviste agli avventori del club:** una prassi molto diffusa in occasione di accessi ed ispezioni è quella di intervistare i soci presenti sul tipo di rapporto che intrattengono con il club. Gli utenti vengono interrogati sulla conoscenza dello statuto, sulle convocazioni assembleari, sulle finalità del sodalizio e se in generali si percepiscono come soci o piuttosto come meri consumatori del servizio;

e) **verifica dei verbali e delle convocazioni e dei livelli di partecipazione dei soci:** quantunque, in linea generale, le assemblee dei soci risultino valide anche in presenza di bassi livelli di partecipazione resta pur sempre il fatto che le basse frequenze, se costanti nel tempo, sono assunte come indice significativo di imprenditorialità della struttura. Un modo per incentivare la partecipazione dei soci alle assemblee può essere quello di prevedere negli statuti le c.d. assemblee a carattere non collegiale. Si tratta di assemblee costituite secondo il modello già previsto per le Srl e le Spa dalla riforma del diritto societario: un documento scritto contenente l'oggetto della decisione sottoposta ai soci viene fatto circolare in modo da essere esaminabile e sottoscrivibile dagli aventi

diritto in diversi momenti e/o luoghi senza la celebrazione di un vero e proprio raduno, come nelle classiche convocazioni: es. viene reso disponibile per la disamina e la firma presso la segreteria di modo che i soci passanti possano visionarlo e sottoscrivere la decisione in merito. Ovviamente tale procedura deve essere minuziosamente prevista da statuto e regolamenti elettorali e devono essere garantite le procedure di verifica dell'identità dei soci a scampo di ogni possibile broglio o alterazione del risultato. Inoltre si deve rammentare che

è assolutamente vietato il voto per corrispondenza, ossia quello inoltrato tramite sistemi di posta tradizionale, fax o elettronica. In ogni caso il voto va esercitato previa asseverazione dell'identità nei modi stabiliti dallo statuto o dai regolamenti.

Il divieto di distribuzione dell'utile

Il principio di non lucratività è da tutti giustamente considerato come un architrave della normativa tributaria in fatto di associazioni, ma in quanti hanno compreso la reale portata e le conseguenze di questo requisito?

Utile oggettivo e utile soggettivo: il divieto di lucro viene spesso confuso con l'obbligo del pareggio di bilancio. In base a tale errata e confusa interpretazione l'associazione non dovrebbe mai registrare un avanzo di bilancio ed eguagliare sempre entrate ed uscite in ogni esercizio. In realtà la Legge consente e anzi promuove il conseguimento dei risultati positivi di gestione, ciò che comunemente chiamiamo "l'avanzo di bilancio". Viene vietata, invece la sua distribuzione ai soci e in generale alle persone fisiche e giuridiche in rapporto con l'associazione.

Distribuzione diretta e indiretta: raramente è dato incappare, nelle associazioni, in una diretta ed esplicita distribuzione di utili tra i soci. Tale sarebbe se, in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea decidesse di ripartire l'avanzo della gestione tra i soci e/o i dirigenti.

Più frequentemente si possono incorrere, anche involontariamente, in comportamenti atti a configurare una distribuzione indiretta di utile. Ciò accade in tutti i casi in cui l'associazione remunera eccessivamente i fattori produttivi (es. collaboratori, dipendenti, fornitori, proprietari degli immobili gestiti in locazione o degli impianti affittati, ecc.) comunque a tassi superiori a quelli di mercato e in maniera illogica e priva di ratio economica. La regola generale per evitare la distribuzione indiretta di utile è dunque quella di assumere scelte economiche sagge e ponderate evitando sprechi e soprattutto dazioni di denaro che non corrispondono a una logica istituzionale e di servizio (comprese le eventuali donazioni di significativo ammontare). Dietro ogni acquisto e spesa gli ispettori del fisco cercheranno – nel rispetto del loro mandato – di

comprenderne la reale utilità ai fini statutarie o, al contrario, se essa costituisce solo un espediente per far pervenire un flusso di pagamenti a persone fisiche aventi cointeressenze nel sodalizio sportivo.

Obbligo di reinvestimento dell'avanzo di bilancio nell'attività istituzionale: oltre a quanto sopra sostenuto, occorre dire che gli avanzi di bilancio non possono essere utilizzati in qualsivoglia modo vigendo l'obbligo di reinvestirli sempre e comunque nell'attività istituzionale. Tale obbligo, sul piano delle

guida amministrativa

scelte pratiche, si adempie evitando di investire gli avanzi di bilancio in spese o investimenti che pur “arricchendo” il patrimonio e le dotazioni dell’ente non concorrono al conseguimento delle finalità statutarie.

Devoluzione ai fini di pubblica utilità in caso di scioglimento della ASD: un caso particolare di distribuzione degli utili si potrebbe verificare in occasione dello scioglimento di una ASD, quando, al termine della procedura di liquidazione (pagamento di tutti i debiti con i terzi e incasso degli eventuali crediti) potrebbe restare in residuo attivo non più reinvestibile (per ovvie ragioni) nella attività istituzionale. In questi casi si deve procedere, a norma dell’art. 90 della legge 289 del 2002 e dell’art. 148 c. 9 del TUIR ad individuare un’altra associazione con finalità analoghe cui devolvere il patrimonio restante (previo parere obbligatorio e vincolante dell’Organismo di Controllo di cui all’art. 2 c. 190 L. 662/1996) ovvero ai fini di pubblica utilità. E’ vietata in ogni caso la restituzione di somme o beni ai soci.

Altre norme di carattere sostanziale

Divieto di costituzione del rapporto associativo a titolo temporaneo: l’affiliazione di un socio, diversamente da come comunemente si pensa, è un rapporto costituito per la vita, ossia a tempo indeterminato, fatti salvi i motivi di interruzione del rapporto previsti dallo statuto. Nella prassi, più per comodità amministrativa che per convenienza fiscale, si considerano i rapporti associativi come costituiti per l’anno solare o sportivo e scadenti con essi a meno che non si provveda al rinnovo dell’affiliazione e della tessera. Occorre dire che questa pratica non è corretta perché il socio, se non rinnova il pagamento della quota associativa, deve essere esplicitamente allontanato per morosità con delibera del Consiglio Direttivo e non semplicemente ignorato. In mancanza di una esplicita procedura di espulsione esso resta comunque legato al sodalizio. La gestione del problema può essere semplificata tramite il libro soci. Al termine dell’anno solare o sportivo, trascorsi i mesi di tolleranza eventualmente previsti dallo statuto si procede al depennamento dei soci morosi provvedendo altresì ad annotare formalmente tali esclusioni nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Applicazione di una quota associativa uniforme per tutti i soci: il principio dell’uniforme trattamento di tutti i soci impone che anche la quota associativa annuale sia uguale per tutti ed assolutamente indipendente dal consumo dei servizi (es. dal numero di mesi di abbonamento palestra, piscina, scuola calcio, ecc.). L’esonero di alcuni soci dal pagamento della quota è ammissibile solo per

PER LE SCUOLE E ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
i c.d. "soci onorari" ossia per figure di alto rilievo scientifico, istituzionale, ecc. che di fatto non partecipano alle attività sociali ma assurgono al ruolo di "testimonial".

Divieto di rimborso e/o di rivalutazione della quota associativa: le somme erogate dai soci a titolo di quota associativa non possono essere mai restituite né rivalutate, anche in caso di espulsione o di recesso del socio. la motivazione di questa norma risiede nel fatto che, tramite il rimborso e/o la rivalutazione delle quote, potrebbero realizzarsi forme di distribuzione indiretta dell'utile che, come note, sono vietate.

Le Faq sull'attività istituzionale

Via adesso alle domande e alle risposte.

D. Quale è la finalità istituzionale di una ASD affiliata al CSI?

R. La finalità istituzionale di una associazione è rimessa alla libera volontà dei soci e di norma viene indicata nei primi articoli dello statuto. Nella tradizione del CSU lo scopo statutario è quello di proporre e la promozione e diffusione dello sport dilettantistico ispirato a principi educativi e pedagogici di tipo cristiano, senza discriminazione alcuna, di sesso, razza, etnia, ecc. Sport sì, dunque, ma con finalità superiori ed ulteriori rispetto alla pura e semplice performance fisica, animato cioè dallo schietto proposito di farne uno strumento di educazione e di promozione sociale delle masse;

D. Come si realizza lo scopo istituzionale prima indicato?

Si realizza tramite l'attività istituzionale che è, appunto, l'insieme delle attività che, in concreto, consentono all'ente di conseguire gli scopi di natura ideale previsti dallo statuto.

La tradizione associativa CSI prevede, a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati e altri eventi sportivi sia organizzati in proprio che dalle federazioni ed enti di promozione di appartenenza;

le attività di avvio, scuola e formazione tecnica nelle discipline sportive o nelle attività a carattere ludico-motorio indicate nello statuto;

le altre attività di taglio prettamente sociale e culturale che la ASD realizza al fine di perseguire le finalità educative e di promozione sociale (progetti e seminari culturali, progetti di recupero a beneficio di persone in difficoltà o di quartieri e luoghi degradati, ecc.) .

Le attività sopra elencate, poiché dirette a realizzare la finalità di promozione sociale della ASD sono detassate, cioè non sono soggette a imposte di qualsiasi genere, seppure alle condizioni esposte nella risposta successiva

D. L'attività istituzionale è sempre detassata?

No essa, è detassata solo alle seguenti condizioni:

1. deve essere resa ai soci o ai tesserati CSI o ad altri enti facenti parte del circuito associativo CSI (es. altri comitati, presidenze, ecc.);
2. devono essere in concreto rispettate le clausole di democraticità previste a livello statutario;
3. non si deve procedere, in nessun caso, né direttamente, né indirettamente alla distribuzione di utili;
4. si deve presentare formalmente la dichiarazione EAS all'Agenzia delle Entrate.

D. pertanto se rendo un servizio di per sè istituzionale (es. organizzazione di un evento sportivo) ad un soggetto esterno, ossia non affiliato al circuito CSI (gruppo di privati o committente pubblico) posso considerarlo come attività istituzionale? Posso godere delle detassazione?

R. Assolutamente no. L'attività istituzionale detassata è solo quella resa nei confronti dei soggetti facenti parte del circuito associativo. Quando resa agli esterni, l'attività sportiva, formativa o sociale è sempre da considerarsi come commerciale, a meno che non goda di altre esenzioni di cui parleremo nei paragrafi successivi.

D. In concreto, cosa si deve fare per rispettare le clausole di democraticità?

R. Le clausole di democraticità possono essere sintetizzate nell'espressione: "dai soci, per i soci, attraverso i soci" . Il potere promana dall'assemblea ed è temporaneamente affidato ai dirigenti che lo esercitano al solo scopo di conseguire

guida amministrativa

gli scopi istituzionali statutariamente previsti, rendicontando annualmente l'uso delle risorse e gli obiettivi conseguiti.

In estrema sintesi, la democraticità vuol dire che tutto deve essere ricondotto alla sovranità dell'assemblea:

1. occorre procedere sempre alla adeguata convocazione di tutti i soci aventi diritto, alle assemblee elettive e di bilancio, ricordando che i dirigenti hanno il compito di dimostrare l'avvenuta convocazione delle società sportive tramite sistemi che rilasciano la notifica di ricevimento (lettera A/R, fax, posta elettronica, PEC);
2. ogni socio ha diritto ad un voto, non è ammessa la votazione a distanza mentre è ammesso il voto per delega solo per le grandi associazioni di livello nazionale;
3. alle cariche dirigenziali devono essere eleggibili liberamente tutti i tesserati del CSI. La limitazione del diritto di candidatura non è ammessa;
4. non è ammesso il rapporto associativo a tempo determinato. Non si può essere soci del CSI (come di qualunque altra associazione) solo per un anno o un mese. Una volta costituito, il rapporto associativo, perdura fino a che non interviene una causa di estromissione. Pertanto, le società sportive che non rinnovano l'affiliazione, entro i termini previsti, devono essere formalmente estromesse per mancato rinnovo della affiliazione annuale (morosità). L'elenco delle società estromesse per morosità va opportunamente documentato con delibera scritta del Consiglio territoriale del CSI;
5. l'adozione di regolamenti e altre norme che disciplinano in concreto il rapporto associativo, i diritti dei soci, il funzionamento degli organi, ecc. possono essere anche redatti dagli organi direttivi ma devono in ogni caso essere approvati dall'assemblea dei soci

D. In cosa consiste l'obbligo di non distribuire l'utile?

R. Affinché l'associazione sia senza scopo di lucro, condizione necessaria è che non distribuisca utili né direttamente né indirettamente. La distribuzione diretta è

quella che si realizza quando, a fine gestione, tirando le somme del rendiconto e verificata l'esistenza di un avanzo positivo o, comunque, di una riserva di denaro o altri beni, si procede alla formale suddivisione di questi valori tra i soci o a beneficio anche di una classe ristretta di essi.

guida

amministrativa

PER I COLLEGI E LE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

La più delicata è l'ipotesi di distribuzione indiretta che si verifica sempre quando si pagano beni o servizi, sia a soggetti interni al circuito (es. soci, dirigenti, dipendenti, ecc.) sia a fornitori terzi (professionisti, ditte individuali, proprietari dei locali, ecc.) che sono, senza valida motivazione, superiori ai valori normali di mercato, o alle tariffe dei contratti collettivi. Per i dirigenti vige la norma secondo la quale la remunerazione lorda non deve eccedere mai il massimale retributivo del Presidente di Collegio dei Sindaci di una S.p.a., un massimale che viene annualmente aggiornato dal Ministero delle Entrate.

Altra ipotesi da evitare è l'utilizzo di somme di denaro o di beni associativi per finalità estranee allo scopo istituzionale: es. una erogazione liberale a beneficio di un altro ente è ammissibile solo se, tramite essa, si realizzano gli scopi di promozione sociale del CSI. Bene, dunque, se la donazione serve a finanziare un progetto sportivo o sociale a beneficio di persone in difficoltà o di pubblica utilità, assai meno bene se la stessa somma è devoluta in assenza di queste caratteristiche. Va ricordato, infatti, che il CSI, a tutti i livelli, ha l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività istituzionale per il conseguimento degli scopi statutari.

Infine, anche se il CSI non cesserà mai di esistere, ricordiamo che in caso di scioglimento di un soggetto istituzionale CSI, l'eventuale saldo attivo della liquidazione va devoluto interamente ad altro ente avente finalità analoghe o di pubblica utilità

D. Abbiamo fatto la dichiarazione EAS l'anno scorso Si devono comunicare eventuali variazioni?

R. Sì. Eventuali variazioni vanno comunicate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'agenzia delle Entrate precisa che non costituiscono variazioni i seguenti cambiamenti:

- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);

- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);

Costituiscono, al contrario, dati che devono essere costantemente tenuti sotto controllo e di conseguenza comunicati, nell'ipotesi in cui sorgano variazioni, i dati relativi alla tipologia di attività svolta dal comitato. Ad esempio, se apro un bar circolistico o se inizio la gestione di un impianto in aggiunta alla normale ordinaria attività di comitato, allora questa ulteriore attività va segnalata con una nuova EAS.

D. Ho scoperto che la mia ASD non risulta iscritta nel registro CONI né in quello della Promozione sociale. Posso comunque fruire della EAS ridotta oppure devo redigere la EAS estesa?

R. Purtroppo se la ASD non risulta iscritta nel registro CONI o in quello della Promozione Sociale di cui alla Legge 383 del 2000 non è possibile fruire del beneficio della EAS ridotta. Occorrerà, di conseguenza, compilare quella estesa anche in sede di eventuali variazioni

Contabilità e rendiconto istituzionale

La tenuta della contabilità istituzionale rappresenta un adempimento

imprescindibile per le ASD, tutt'altro che una mera formalità: senza di esso, infatti, le associazioni non potrebbero redigere il rendiconto annuale a carattere economico e finanziario la cui approvazione è riservata all'Assemblea dei soci, né potrebbero dimostrare adeguatamente l'assenza di fini di lucro e il reinvestimento degli eventuali avanzi nell'attività istituzionale.

Consequentemente prassi e giurisprudenza hanno, ormai da molto tempo, interpretato l'assenza di rendicontazione come un indice particolarmente significativo del carattere imprenditoriale e lucrativo dell'associazione, provvedendo in molti casi alla revoca dei benefici fiscali

Se alle associazioni è richiesto, dunque, di rendicontare periodicamente l'andamento economico e finanziario e l'utilizzo delle risorse associative, ampia discrezionalità, per fortuna, è concessa sui metodi di rilevazione. Il Legislatore, infatti, non ha voluto imporre stringenti formalità e ogni associazione potrà utilizzare gli schemi, gli strumenti e le applicazioni che preferisce per assolvere a tale compito, fermo restando che i dati debbono essere esposti in maniera corretta, trasparente e veritiera.

Per la tenuta della contabilità istituzionale non è dunque necessario dotarsi di sistemi contabili in partita doppia (anche se, per le realtà di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno); inoltre risulta assai discutibile l'applicazione, per analogia, dei metodi contabili previsti per le società commerciali in quanto le finalità del rendiconto associativo sono diverse da quelle del bilancio di un ente lucrativo.

Principio di cassa o principio di competenza?

Nella tenuta delle scritture contabili istituzionali e del rendiconto finale di esercizio bisogna decidere, in prima battuta, se applicare il principio di cassa o di competenza. In estrema sintesi, il principio di cassa stabilisce che un costo o un ricavo devono essere registrati, ossia contabilizzati, solo nell'esercizio in cui danno luogo ad una uscita o ad una entrata (in cassa, banca, posta, ecc.).

Al contrario il principio di competenza imputa i costi e i ricavi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti (in cui è avvenuto il consumo fisico dei fattori produttivi o in cui è stata effettuata la produzione del bene o servizio ceduto) a prescindere dall'effettivo incasso o pagamento di quei fattori che potrebbe avvenire anche

prima o dopo l'esercizio in questione. Il principio di competenza è in grado di individuare con precisione i costi e i ricavi prodotti dalla associazione in un determinato esercizio. Ratei e risconti, ammortamenti, rimanenze e altri strumenti

guida amministrativa

contabili consentono infatti di aggiungere o togliere i costi/ricavi non di competenza e di spostarli negli esercizi pertinenti. Per questo motivo esso è obbligatorio per le associazioni che hanno la contabilità commerciale in regime ordinario e in generale è raccomandabile per tutte le realtà di grandi dimensioni. La sua tenuta presenta però delle complessità a cominciare dall'inevitabile adozione del sistema della partita doppia.

Il principio di cassa è invece facile ed intuitivo: esso è il regime naturale per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi e per le associazioni che hanno adottato il forfettario. Ovviamente tale semplicità (regime della partita semplice) ha il suo contrappeso in una minore capacità che questo sistema ha di registrare l'effettivo consistenza patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Ma allora: quale dei due sistemi? Partendo dalla considerazione che né la legge né gli organi di controllo (Agenzia delle Onlus) hanno imposto alle associazioni un sistema contabile minutamente codificato e che l'unico reale obbligo in materia è quello della redazione di un rendiconto trasparente e corretto, la preferenza pende decisamente verso l'adozione del principio di cassa, in virtù della semplicità ed immediatezza del medesimo, gestibile anche senza un sistema di contabilità in partita doppia. Il principio di competenza, e con esso la contabilità in partita doppia, restano invece opportuni per le associazioni di grandi dimensioni e con attività commerciale in regime ordinario.

La rilevazione dell'aspetto finanziario: non solo costi e ricavi ma anche cassa e banca!

Se si è scelto di adottare il regime di cassa, si può fare a meno del complesso e costoso sistema delle rilevazioni in partita doppia. Questo, tuttavia, non ci esenta dal registrare anche l'aspetto finanziario delle operazioni. Se abbiamo incassato una cifra dobbiamo anche evidenziare se ciò avviene per cassa o banca e stesso problema si pone quando sosteniamo una spesa.

Se si utilizza questo sistema in modo ordinato chiuderemo tutti gli esercizi con i saldi dei conti di banca e di cassa perfettamente uguali alle consistenze ufficiali descritte negli estratti conti del nostro istituto di credito o della piccola cassaforte associativa

L'inventario dei beni aziendali e dei crediti e debiti

L'attento osservatore si chiederà a quale destino sono consegnati, in un sistema

guida amministrativa

impegnato sul principio di cassa, i beni durevoli, le scorte di materiali, i debiti e i crediti che l'associazione, inevitabilmente, lascerà insoluti, nell'esercizio. Si tratta di valori che devono essere comunque rendicontati perché fanno parte del patrimonio della ASD e che, nella misura in cui non vengono adeguatamente rappresentati possono dar vita a forme di distribuzione dell'utile. Si pensi, ad esempio, ad un PC o qualsiasi altro bene durevole che, acquistato in un determinato esercizio, non viene più menzionato nelle successive contabilità: è evidente che senza un adeguato inventario esso rischia di sparire (figurativamente) dal patrimonio aziendale e anche di essere fisicamente sottratto alla disponibilità dell'associazione.

La redazione dell'inventario è semplice: è sufficiente redigere la lista dei beni durevoli (con l'indicazione dell'anno di acquisto, del valore storico, della fattura del fornitore), aggiungere la lista delle fatture e delle spese ancora da pagare e quella dei crediti da riscuotere e la quantità e il valore delle rimanenze di magazzino (es. vestiario sportivo) se possedute. Nell'inventario al 31.12 si inseriscono anche i saldi di cassa e banca. Esso è dunque la rappresentazione finale del patrimonio associativo.

In sintesi:

Nelle associazioni di piccola e media dimensione è ammesso tenere la contabilità secondo il principio di cassa, facoltà ammessa dalla Legge e a anche dal recente orientamento della Agenzia per le Onlus. Tale contabilità (in partita semplice) si tiene registrando solo i costi e i ricavi che, sul piano finanziario, hanno generato uscite ed entrate di cassa/banca/posta. Non si procede ad ammortamenti, ratei, risconti, né si registrano le fatture non pagate o i ricavi non incassati.

Il rendiconto finale, di cassa, sarà affiancato da un inventario a carattere extracontabile in cui si evidenziano i beni aziendali e il loro valore, la consistenza dei conti di banca e di cassa al 31.12, le eventuali rimanenze di merci e l'ammontare dei debiti e crediti non ancora soluti.

Risorse e utilities per la gestione istituzionale della ASD

Verifica se hai capito il principio di
democraticità e quello di non lucratività

[TEST LUCRATIVITA' E DEMOCRATICITA'](#)

Ti serve un semplice programma per
gestire prima nota e rendiconto?

[FOGLIO ELETTRONICO PRIMA NOTA](#)

Ti serve una mano a compilare il
dichiarativo fiscale EAS?

[GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA EAS BREVE](#)

FINANZIARSI *con le attività commerciali*

Domande e risposte sulle attività commerciali delle ASD

D. Quali sono le attività commerciali di una ASD

R. Tutte le attività che non rientrano nella sfera istituzionale o che, pur rientrandovi, non sono rese ai soci, tesserati o agli altri enti del circuito CSI.

D. Qualche esempio?

R. Sponsorizzazioni e pubblicità. Ma anche le attività svolte su commissione (appalto) di terzi, sia pubblici che privati. La gestione di campi scuola, intrattenimento prescolastico, ecc., gli incassi dell'impianto sportivo aperto al pubblico, i proventi del bar associativo e quelli della vendita di magliette, gadget e beni simili.

D. Vediamo se ho capito bene: le prestazioni rese ai terzi sono sempre commerciali mentre le prestazioni rese ai soci, tesserati, ecc. sono sempre detassate?

R. Hai capito male. Solo i servizi sportivi, formativi e culturali istituzionali sono detassati, se rivolti ai soci, tesserati Csi e altre associazioni appartenenti al medesimo .. Qualsiasi altro servizio, reso ai soci o no, è soggetto alle regole di tassazione ordinaria a meno che non goda , per se stesso, di altre agevolazioni.

D. Dunque è possibile che anche un'attività a carattere non istituzionale goda di altre agevolazioni fiscali?

Certamente. Ma si tratta di agevolazioni specifiche che non vanno confuse con la detassazione generale di cui gode l'attività istituzionale quando è rivolta ai soggetti del circuito CSI.

Alcuni esempi:

- *l'attività educativa della gioventù (campi scuola, intrattenimento prescolastico, ecc.) è esente da IVA se commissionata da enti pubblici,. Tuttavia essa è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;*
- *lo svolgimento di attività sociali su appalto di enti pubblici è, al contrario, soggetta ad iva ma esente dalle imposte sui redditi e la stessa sorte tocca all'organizzazione di viaggi e soggiorni a beneficio dei soci (assolutamente vietata nei confronti di terzi);*
- *soltanto le raccolte fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze, ecc. sono esenti da ogni imposta anche se i fondi derivano da soggetti terzi, ma questa è la eccezione che conferma la regola.*

D. Che fare, dunque, se il comitato avvia stabilmente una o più di queste attività che non rientrano nell'attività statutaria resa ai soci?

Se l'attività in questione diviene stabile, è necessaria l'apertura della partita iva. In quanto associazioni senza scopo di lucro i comitati CSI possono godere del regime forfettario agevolato previsto dalla legge 398 del 1991 (vedi paragrafo 3.3)

D. E se l'attività ha carattere assolutamente saltuario?

Essa potrà essere gestita come attività commerciale a carattere occasionale. Ciò consente di non aprire la partita iva ma obbliga comunque alla emissione di una ricevuta (come quella riportata tra le utilities in appendice) e l'entrata costituisce un reddito imponibile per il comitato, che dunque dovrà pagare, in sede di dichiarazione dei redditi, le imposte dirette (IRES e IRAP). Lo svolgimento di attività a carattere commerciale occasione impone, quindi, anche la redazione e l'invio della dichiarazione dei redditi.

D. Quando una attività a carattere commerciale può essere considerata occasionale?

Quando è svolta in maniera del tutto saltuaria e per importi poco rilevanti se posti a confronto con le altre entrate dell'associazione. Non esiste una cifra ben definita: essa deve essere valutata con buon senso in rapporto alle altre entrate dell'associazione. E' evidente che un appalto pluriennale di svariate decine di migliaia di euro sarà, ben difficilmente, considerato come attività commerciale a carattere occasionale.

D. Abbiamo preso in gestione un impianto sportivo il cui utilizzo è aperto al pubblico. Temiamo che gli incassi commerciali del comitato superino quelli istituzionali. Come dobbiamo comportarci?

Il comitato CSI non è una ASD e quindi non può godere della norma che consente di svolgere una qualsivoglia mole di attività commerciale senza perdere lo status di ente senza scopo di lucro. Pertanto, se il comitato ritiene che lo svolgimento di una determinata attività commerciale comporti il sostenimento di costi o l'incasso di entrate che sono superiori a quelle delle attività istituzionali propriamente dette deve incaricare di tale gestione un soggetto diverso: ad esempio una ASD o meglio una società sportiva di capitali (anche cooperativa).

Diversamente, il comitato perde la qualifica di ente non profit e si trasforma, suo malgrado, in una società commerciale.

D. E se il comitato gestisce un servizio in cui gli viene riconosciuto solo il mero rimborso delle spese subite, senza alcun margine di guadagno?

R. La legge dice che non si considerano commerciali le prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali, rese senza specifica organizzazione e a condizione che l'incasso che ne deriva non superi i costi di diretta imputazione.

Pertanto, a condizione che:

- l'attività sia conforme allo spirito dell'associazione (es. sia una attività sportiva, un seminario culturale, una festa, una sagra, ecc.);

-

- sia resa senza una organizzazione di uomini e di mezzi professionale (in sostanza niente spese di personale);
- l'incasso sia pari ai costi di acquisto delle materie prime necessarie alla sua stretta realizzazione (senza includere quindi le spese generali come fitti, utenze, personale, ecc.),
- il rimborso ricevuto può essere considerato non commerciale.

Un regime semplice per gestire le attività commerciali: la legge 398 del 1991

Se dovete gestire delle attività commerciali e presumete di non superare un volume di affari annuale di 250.000 euro.... bè non affrettatevi ad archiviare l'occasione per paura delle scartoffie burocratiche e considerate i benefici del regime forfettario che la legge 398 del 1991 estende a tutte le associazioni senza scopo di lucro

Benefici fiscali

- Le imposte sui redditi sono calcolate in modo forfettario. Esse si pagano, infatti, solo sul 3% degli incassi dell'anno (abbattimento forfettario dei costi del 97%!);
- l'IVA è anch'essa calcolata in modo forfettario. Si deve versare:
 - 1) il 50% dell'iva percepita sulle prestazioni (sportive, culturali, viaggi e soggiorni, somministrazione alimenti e bevande, ecc.) e in generale su tutte le altre prestazioni e cessioni a carattere commerciale (es. pubblicità) escluse quelle di cui ai successivi punti 2 e 3;
 - 2) il 90% dell'iva percepita sulle sponsorizzazioni;
 - 3) il 66,66% dell'iva percepita sulla cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o radiofonica.

Benefici contabili

Le ASD in 398:

- non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili di norma previste in caso di esercizio dell'attività di impresa (libro giornale, libro inventari, libro dei cespiti ammortizzabili, registri iva acquisti e vendite; esse compilano un facile prospetto IVA di semplice e intuitiva redazione;
- sono esonerate in genere dall'emissione di ricevute e scontrini fiscali, ed emettono fattura solo in caso di prestazioni commerciali verso altri enti e imprese o quando richiesto dal cliente;
- sono esonerate dalla dichiarazione iva annuale, dalla comunicazione iva annuale e versano l'iva trimestralmente, direttamente all'erario;
- devono conservare e numerare progressivamente per periodo d'imposta le sole fatture di acquisto (afferenti l'attività commerciale) e le eventuali fatture di vendita laddove emesse;
- non sono soggette ai tristemente famosi “studi di settore”
- sono soggette alle sole dichiarazioni IRES ed IRAP in formato estremamente semplificato e alla comunicazione dei dati delle sole fatture attive (tutte) e scontrini questi ultimi solo se unitariamente uguali o maggiori a 3600 euro. (c.d. spesometro)

Come accedere al regime della legge 398

Per esercitare l'opzione per la legge 398 del 1991 è necessario:

- comunicare detta volontà all'Ufficio SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione, con una semplice lettera di avviso;
- comunicarlo all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione dei redditi, segnalando l'opzione nel quadro VO

- attenersi ai comportamenti concludenti: es. non installare il registratore di cassa, non emettere ricevute fiscali con stampigliatura meccanizzata, non istituire registri iva ordinari, ecc. L'opzione è valida fino a quando non viene revocata con gli stessi mezzi con cui è stata esercitata e, comunque, dura almeno un quinquennio.

La cessazione del regime forfettario

I benefici previsti dalla legge 398/1991 cessano a partire dal mese in cui il volume di affari commerciale ha superato il plafond di euro 250.000 anche se ciò si è verificato in corso d'anno. In tal caso il regime contabile e la tassazione (sia redditi sia IVA) da forfettarie diventano ordinarie (si applica l'ordinario regime contabile e fiscale dell'impresa).

Attenzione: si perde anche il beneficio del regime forfettario qualora non si rispetta la regola per cui tutti gli incassi e tutte le uscite superiori a 516 euro debbono transitare obbligatoriamente su sistemi di conto corrente, postale, POS, carta di credito, ecc.

Non concorrono alla formazione del plafond annuale di euro 250.000 le entrate che, ovviamente, non hanno natura commerciale e cioè:

- entrate di tipo istituzionale ;
- erogazioni ed elargizioni liberali dei privati;
- contributi a fondo perduto degli enti pubblici;
- redditi di capitale, fondiari, diversi, ecc.
- entrate da raccolta fondi in occasione di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, ecc.
- plusvalenze ex art 54 TUIR e plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali non afferenti l'attività commerciale

indiritti di preparazione e promozione sportiva.

Il registro Iva per i soggetti forfettari e i versamenti trimestrali

Le ASD che si avvalgono del regime forfettario previsto dalla legge 398/1991 devono provvedere alla liquidazione trimestrale dell'iva con versamento diretto all'erario (da effettuarsi a mezzo del modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Es. per il primo trimestre la scadenza ultima è il 16 maggio).

A tal fine è obbligatorio per essi l'annotazione mensile dei proventi nell'apposito registro di cui al D.M. 11-2-1997 (registro IVA per le associazioni sportive dilettantistiche).

Scarica un foglio elettronico per la tenuta del registro iva minori e il calcolo automatico dell'iva trimestrale

FOGLIO DI CALCOLO IVA FORFETTARIA

Tale prospetto, che deve essere compilato nella parte che riguarda i dati identificativi del contribuente è organizzato come una tabella con righe e colonne .

Le righe riportano i dodici mesi dell'anno e, per ciascun mese, la distinzione tra corrispettivi e acquisti: poiché le associazioni in regime 398 determinano l'iva e le imposte sui redditi in maniera forfettaria la voce acquisti va barrata e sostituita con la dizione "iva detraibile forfettariamente". Le colonne sono organizzate per aliquota iva in modo da consentire al contribuente di iscrivere separatamente i proventi gravati dall'aliquota ordinaria del 22% (sponsorizzazioni, pubblicità, cessioni di gadget, magliette ecc.) da quelli soggetti ad aliquote speciali come, ad esempio, i corrispettivi per la vendita di alimenti e bevande (10%).

A questo punto il contribuente deve procedere all'iscrizione entro il giorno 15 di ogni mese dei proventi conseguiti nel mese precedente, distinti per aliquota, calcolando la relativa detrazione nel rispetto delle percentuali previste per

tipologia di operazione (la detrazione è in generale del 50%, ma si riduce al 10% per le sponsorizzazioni e al 33,33 & per i diritti televisivi)

L'ultima parte del quadro A è dedicato alla liquidazione iva e agli estremi per il relativo versamento ed è anche esso ripartito in mesi: ovviamente in queste righe iscriviamo i versamenti trimestrali del tributo. L'iva a debito maturata in ciascun trimestre va, infatti, versata all'erario entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento come riportato nella seguente tabella:

TRIMESTRE	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO
I	Entro il 16 maggio	6031
II	Entro il 16 agosto	6032
III	Entro il 16 novembre	6033
IV	Entro il 16 febbraio	6034

Esempio di compilazione dell' f24

	codice tributo (1)	rateazione/regione/ prov./mese rif. (2)	anno di riferimento (3)	importi a debito versati (4)	importi a credito compensati (5)	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6031		2014	6.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						
			TOTALE	A(6)	B(7)	SALDO (A - B) (8)
codice ufficio	codice atto					

I dichiarativi fiscali della ASD con partita iva

In linea generale una ASD che svolga esclusivamente l'attività istituzionale, senza avvalersi di collaboratori retribuiti, senza effettuare alcuna prestazione di servizio, né a carattere commerciale né a carattere occasionale, senza accedere alle risorse del 5 per mille, è esente da dichiarativi fiscali: eppure anche in questo caso, non del tutto!

Dovrà quanto meno avere effettuato la prima EAS e comunicare ogni necessaria variazione negli anni successivi.

Se immaginiamo, poi, che abbia necessità di pagare allenatori, istruttori, segreteria amministrativa, qualche consulente esterno... bè allora aggiungiamo anche **il modello 770**;

Se poi si svolgono attività commerciali a carattere occasionale o professionale, in ambedue i casi è d'obbligo la **dichiarazione dei redditi e anche per quella IRAP** (solo per i detentori di partita iva) Fortuna vuole, se si opta per il regime forfettario agevolato, descritto nei paragrafi precedenti, si risulti esenti anche dalla dichiarazione iva e dalla comunicazione iva e dagli studi di settore.

Occorre tuttavia compilare **lo spesometro** (*vedi l'esempio di compilazione nel paragrafo successivo*)

Se si intende accedere al finanziamento del 5 per mille, i comitati che sono iscritti nel registro della promozione sociale debbono, ogni anno, iscriversi telematicamente nelle liste ministeriali del 5 per mille e, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, inviare una autocertificazione con i requisiti.

Sempre il godimento del 5 per mille comporta anche obblighi contabili: il comitato che ha ricevuto i fondi del 5 per mille deve, entro un anno dal ricevimento, redigere un separato rendiconto su come sono stati utilizzati questi fondi. Se le somme ricevute sono superiori ai 15.000 euro (per l'anno 2008) o ai 20.000 euro (per gli anni successivi) tale rendiconto deve essere trasmesso altresì, nel termine di un anno dalla data in cui i soldi sono stati incassati, al Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale.

Del cinque per mille parleremo diffusamente nel prossimo capitolo

Risorse e utilities per la gestione commerciale della ASD

Approfondisci il regime forfettario L. 398.
Valuta i pro e i contro

[PRO E CONTRO REGIME 398](#)

Devi pagare le tasse? Usa il modello f24
compilabile on line

http://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_online.php

Ti serve una mano a per compilare lo
spesometro? Segui la Guida CSI alla
compilazione

[GUIDA SPESOMETRO ASD IN 398](#)